

N. 542

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 febbraio 2013)

—————



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

*Atto del Governo
n° 542*

N.B.

si dà per eseguito

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0009492 - 04/02/2013 - GAB



m_ante 0000599900

Illustra Presidente,

Le trasmetto, per l'assegnazione alla competente Commissione parlamentare, lo schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci, in applicazione della disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".

Cordiali saluti

d'ordine del Ministro

*Il Sottosegretario di Stato
Ing. Tullio Fanelli*

*Sen. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA*

DECRETO
CONCERNENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI SACCHI PER L'ASPORTO MERCI

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare

Titolo: "Regolamento concernente la disciplina di commercializzazione e le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche – Divisione VI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) SCOPO, PORTATA E MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Lo scopo del decreto è quello di fornire strumenti tecnici per rendere esecutivo il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci per la spesa (cd. *shopper*) non biodegradabili, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria.

Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n.28, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, ha individuato una soluzione equilibrata per l'utilizzo degli shopper di plastica, al fine di disincentivare il ricorso a prodotti monouso, limitando la produzione di rifiuti, tutelando l'ambiente dalle dispersioni accidentali di sacchetti e di incentivare gli investimenti nella chimica verde, salvaguardando al contempo l'attività produttiva delle industrie tradizionali.

Il presente decreto è redatto in attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della predetta Legge 28/2012. Lo stesso comma 2 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

b) ESAME DELL'ARTICOLATO

Il presente regolamento si compone di 5 articoli

L'articolo 1 fornisce una serie di definizioni.

La lettera a) del predetto articolo 1 definisce i sacchi immessi sul mercato per l'asporto delle merci come i sacchi destinati all'asporto di merci alimentari e non alimentari.

La lettera b) del predetto articolo 1 definisce i sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare come i sacchi utilizzati, in maniera anche non esclusiva, per l'asporto degli alimenti.

La lettera c) del predetto articolo 1 definisce i sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare come i sacchi utilizzati, in maniera esclusiva, per l'uso non alimentare.

La lettera d) definisce la commercializzazione come la pratica dell'offerta o della messa a disposizione di terzi, sia essa a pagamento sia essa gratuita. Viene inoltre considerata l'importazione come un'immissione sul mercato.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci per i quali è consentita la commercializzazione.

Come riportato nella lettera a) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi, con caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002.

Come riportato nella lettera b) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi riutilizzabili, composti da polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco. I sacchi con queste caratteristiche devono avere uno spessore superiore a 200 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se sono destinati all'uso alimentare, mentre devono avere uno spessore superiore a 100 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se destinati ad altri usi.

Come riportato nella lettera c) dell'articolo 2 sono commercializzabili i sacchi riutilizzabili, composti da polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, con maniglia interna della dimensione utile al sacco. I sacchi con queste caratteristiche devono avere uno spessore superiore ai 100 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare, mentre devono avere uno spessore superiore ai 60 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se destinati agli altri usi.

È inoltre consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci riutilizzabili composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri.

L'articolo 3 definisce le modalità di informazione ai consumatori.

In particolare, all'articolo 3 vengono definite le etichette da apporre sui sacchi per l'asporto merci di cui all'articolo 2 al fine di fornire idonee informazioni ai consumatori.

Come riportato nella lettera a) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'articolo 2: "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici".

Come riportato nella lettera b) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera b.1) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare".

Come riportato nella lettera c) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera b.2) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare".

Come riportato nella lettera d) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera c.1) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare".

Come riportato nella lettera e) dell'articolo 3 viene definita, come segue, la dicitura da apporre sui sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera c.2) dell'articolo 2: "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare".

L'articolo 4 definisce le sanzioni del presente decreto.

L'articolo 5 definisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 definisce l'entrata in vigore del presente decreto.



UL SEZ I
(ARGENTINI)

Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002118 - 01/02/2013 - USCITA
Telario: 17.07.03

07.03/59

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

ROMA

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0009159 - 01/02/2013



m...L...E... 000003346000

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale recante "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci" in attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2012 n. 28.

In relazione allo schema di decreto interministeriale di cui in oggetto, tenuto conto delle modifiche apportate nel testo, pervenuto a questo Ufficio solo ieri, 31 gennaio 2013 e sulla base dell'esame immediatamente attivato presso la competente Direzione Generale, i cui esiti sono stati anticipati via e-mail in data odierna alle ore 17.00, si segnala sotto il profilo redazionale la necessità di sostituire all'articolo 6, primo comma, la parola "comunicazione" con la parola "informazione" (procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE). Null'altro essendovi da osservare, si esprime il formale assenso di questa Amministrazione all'ulteriore iter del provvedimento.

d'Ordine del Ministro

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Raffaello Sestini



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

e

Il Ministro dello Sviluppo Economico

- Visto** l'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- Visto** in particolare, l'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
- Visto** inoltre, l'articolo 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale è previsto che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002;
- Visto** il decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;
- Visto** in particolare, che il comma 2 del predetto articolo 2 della citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori;
- Vista** la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
- Sentite** le competenti Commissioni parlamentari

DECRETANO

Art.1

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono definiti:

- a) *Sacchi per l'asporto delle merci*: sacchi messi a disposizione, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari;
- b) *Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare*: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti;
- c) *Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare*: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;
- d) *Commercializzazione*: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata commercializzazione.

Articolo 2

Commercializzazione

1. È consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) sacchi monouso per l'asporto delle merci, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
- b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
 - b.1. con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
 - b.2. con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare;
- c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
 - c.1. con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
 - c.2. con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare.

2. È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri.

Articolo 3

Modalità di informazione ai consumatori

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'articolo 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'articolo 2 devono riportare la dicitura: "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici";
- b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell'articolo 2, devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare";
- c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell'articolo 2 devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare";
- d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell'articolo 2 devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare";
- e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell'articolo 2 devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare".

Articolo 4

Sanzioni

Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto – legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, il legge 24 marzo 2012, n. 28.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

Il presente decreto è sottoposto a procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Corrado Clini

Il Ministro dello sviluppo economico
Corrado Passera